

## **Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023**

### **PORTO DI PALERMO – SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEI VARCHI PORTUALI E DELLE AREE NON IN CONCESSIONE ENTRO LA CINTA DEL PORTO COMMERCIALE DI PALERMO – QUADRIENNIO 2024-2028**

**CIG B0403602B7**

#### **DISCIPLINARE DI GARA**

##### **Premesse**

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative ad utilizzo della piattaforma telematica, documentazione di gara, requisiti di partecipazione, modalità di presentazione delle offerte, procedura di aggiudicazione nonché ulteriori informazioni relative all'appalto di servizi in oggetto. Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando.

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, co. 2, lett. a).

È prevista l'applicazione della clausola sociale.

Con Decreto del Presidente n. 37 del 31.01.2024 è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara.

Per l'appalto in questione è stato acquisito in seguente CIG B0403602B7.

L'appalto è contraddistinto dall'ID 1958.

#### **1. Piattaforma Telematica**

##### **1.1. La piattaforma telematica di negoziazione.**

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), delle Linee guida dell'AGID, del decreto legislativo n. 36/2023, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

## **1.2. Dotazioni tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

### **1.3. Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## **2. Documenti di gara - chiarimenti - comunicazioni**

### **2.1. Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- 1) bando di gara;
- 2) disciplinare di gara;
- 3) modello domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrative (**all.to A**);
- 4) dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia (**all.to B**);
- 5) capitolato d'oneri;
- 6) Duvri;
- 7) Elenco personale operatore uscente.

La documentazione elencata è disponibile sul portale all'interno della sezione dedicata alla procedura di gara in oggetto.

### **2.2. Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

È onere esclusivo dell'operatore economico prendere visione delle comunicazioni della Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione dei servizi di vigilanza armata (CPV indicato nel bando) nelle aree comuni, negli impianti e nelle banchine non in concessione, di pertinenza dell'Autorità di Sistema Portuale del MdSO presso il Porto di Palermo le cui prestazioni sono meglio dettagliate nel Capitolato d'oneri.

L'importo dell'appalto ammonta ad **€ 6.994.320,00** per servizi, di cui € 4.320,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio per la durata di 6 mesi per un valore stimato di € 874.290,00.

L'importo complessivo dell'appalto, compreso il periodo di proroga di cui al punto successivo, è pari ad **€ 7.868.610,00**

L'importo dell'appalto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato nel quadriennio pari ad € 6.213.000,00.

I costi della manodopera sono stati calcolati applicando, al numero di ore lavoro stimate in 75.000,00 annue, l'importo di € 20,71 (inteso quale costo medio orario per il personale dipendente di quarto livello - determinato sulla base della tabella allegata al Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 marzo 2016 e rivalutata in base agli

aumenti previsti dal contratto nazionale di categoria e decorrenti dal 1° giugno 2023 fino al 2026.).

Il contratto collettivo applicato è quello per istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza, aggiornato con decorrenza dal 01.06.2023.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L'appalto non è suddiviso in lotti, in quanto costituito da un'unica prestazione da espletarsi esclusivamente all'interno del porto di Palermo.

#### **4. Durata dell'appalto e opzioni**

La durata dell'appalto è 4 anni (pari a 1460 giorni naturali e consecutivi) a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice nei casi ivi previsti.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto (c.d. proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il valore dell'opzione di proroga è pari ad € 874.290,00.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice (c.d. quinto d'obbligo) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare le modalità di esecuzione dell'appalto e di avanzare richiesta di estensione/riduzione degli orari di servizio, come previsto nel Capitolato.

Inoltre, l'art. 3 del Capitolato Speciale voce A) sub d) prevede specifiche eventuali modifiche per il "*Servizio di vigilanza e controllo accessi nelle aree ristrette di security – navi traghetto ro-pax*".

Si applica la clausola di revisione dei prezzi nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

#### **5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**

Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti (minimi) di partecipazione prescritti nei documenti di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro i giorni che verranno assegnati per la risposta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. Requisiti di partecipazione

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti (generali e speciali) previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti sotto indicati.

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle offerte, comprovati ai fini dell'aggiudicazione e mantenuti per tutta la durata dell'appalto.

Tutti requisiti richiesti, ivi compresi quelli di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, tenuto conto della complessità e peculiare natura del servizio in questione, sono posti a garanzia dell'idoneità tecnico/professionale ed economico/finanziaria del concorrente rispetto agli impegni contrattuali da assumere.

### 6.1 Requisiti di ordine generale:

- a) **Insussistenza di cause di esclusione di cui agli art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023, nonché di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;**
- b) **iscrizione in White List** ovvero presentazione della richiesta di iscrizione in White List in data anteriore alla pubblicazione del bando;
- c) **accettazione Protocollo di Legalità.**

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico, in quanto costituiscono cause di esclusione non automatica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'**esclusione** dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6.2 Requisiti di ordine speciale - Idoneità professionale:**

- a) **iscrizione alla C.C.I.A.A.** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) **possesso di licenza prefettizia** rilasciata ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S ed avente le seguenti caratteristiche ai sensi dell'art. 2 del D.M. 269/2010:
  - Classe funzionale A ed integrazione del servizio di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 154/2009 nell'ambito del porto di Palermo;
  - Livello dimensionale pari o superiore a Livello 3 (per servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 51 e non superiore a 100);
  - Ambito territoriale pari o superiore all'ambito 2.
- c) possesso del **Regolamento Tecnico di Servizio** (contenente le prescrizioni in materia di sicurezza sussidiaria in ambito portuale) approvato dal Questore territorialmente competente.

Il requisito di cui al precedente punto 6.2 - sub b) si intende posseduto qualora il concorrente, già titolare di una licenza prefettizia per un territorio provinciale diverso, abbia fatto istanza per l'estensione dell'autorizzazione per la Provincia di Palermo in data anteriore a quella di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. L'effettivo ottenimento dell'autorizzazione all'estensione territoriale è condizionante per la stipula del contratto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

*Per la comprova del requisito di cui al punto a) l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla*

stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova del requisito di cui al punto b) è richiesta produzione di copia conforme della licenza posseduta in corso di validità.

Per la comprova del requisito di cui al punto c) è richiesta produzione di copia conforme del Regolamento in corso di validità.

### **6.3 Requisiti di ordine speciale - capacità economica e finanziaria**

- a) fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti la data di pubblicazione del bando, di importo non inferiore al valore dell'appalto (pari a € 6.994.320,00).

*La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione di copia dei bilanci approvati.*

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### **6.4 Requisiti di ordine speciale – capacità tecnica e professionale**

- a) avere una dotazione organica minima non inferiore a n. 51 unità di personale con le seguenti caratteristiche:

- essere in possesso di **titolo di Guardia Particolare Giurata**, ex art. 138 del R.D. 18/06/1931, n. 773, in corso di validità (decreto di approvazione a GPG rilasciato dal Prefetto);
- essere in possesso altresì del certificato, rilasciato ai sensi dall'art. 4 del D.M. n. 154/2009 dalla competente commissione prefettizia, **attestante la qualifica di addetto di sicurezza sussidiaria**.

Tutti gli addetti di sicurezza sussidiaria, compreso il direttore tecnico che l'aggiudicatario è tenuto ad indicare, devono essere formati ai sensi del "Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria" del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - prot. n° 557/PAS/U/003004/12982.D(22)5 in data 26.02.2015 e devono aver conseguito la prevista certificazione da parte della competente Questura.

*La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione di copia conforme dei relativi titoli posseduti di GPG, nonché dei certificati attestanti la qualifica di addetto di sicurezza sussidiaria in corso di validità ed eventuale attestati del corso di aggiornamento, emesso con frequenza biennale da un centro di formazione autorizzato, per i soggetti già certificati;*

- b) aver svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara **servizi di vigilanza armata** (a mezzo di guardie particolari giurate) di importo complessivo, non inferiore ad € 2.621.250,00.

*La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:*

*– certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*

- *contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;*
- *attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*
- *contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.*

Nel caso di **partecipazione in forma plurisoggettiva** per il possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica si rinvia a quanto previsto agli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 36/2023.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con indicazione della relativa quota.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare (indicata nell'offerta).

#### **6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo alla Idoneità professionale deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economico finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo alla capacità tecnico professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

#### **6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili**

Il requisito relativo alla Idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. Avvalimento**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di carattere economico-finanziario (punto 6.3) e tecnico professionale (punto 6.4) e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

In caso di avvalimento del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.4 – lett. a) necessario all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, il servizio è

eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore e si applicano pertanto le disposizioni in materia di subappalto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico concorrente può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

In corso di esecuzione la Stazione Appaltante effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria

che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

## **8. Subappalto**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In particolare, il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario potrà affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione della prestazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., nonché all'atto dell'offerta siano stati indicati le prestazioni o le parti di servizi/ lavori che si intende subappaltare.

### **In caso di mancata indicazione della volontà di subappaltare (da esprimersi nelle modalità di cui sopra), il subappalto non potrà essere autorizzato.**

Si richiama quanto previsto al comma 5 del predetto articolo 119 in merito al possesso dei requisiti e all'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. in capo al subappaltatore.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 94 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici e, nel caso in cui si intenda subappaltare le attività di cui all'art. 1, co. 53, L. 190/2012 (c.d. attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa), dovranno essere iscritti nella White list della Prefettura di competenza (ovvero aver presentato richiesta di iscrizione in data anteriore alla pubblicazione del bando).

A tal fine si precisa che sono definite come "maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" le seguenti attività:

*a) ... abrogata dal D.L. 23/2020;*

*b) ... abrogata dal D.L. 23/2020;*

*c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*

*d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*

*e) noli a freddo di macchinari;*

*f) fornitura di ferro lavorato;*

*g) noli a caldo;*

*h) autotrasporti per conto di terzi;*

*i) guardiania dei cantieri*

*i-bis) servizi funerari e cimiteriali;*

*i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;*

*i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché' le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.*

Ai fini della autorizzazione al subappalto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere ai sensi dell'art. 119, co 5, del D.Lgs. 36/2023:

- a) il DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sez. A (nel riquadro inerente ad iscrizioni in elenchi ufficiali indicare, in caso di attività di cui all'art. 1, co. 53, L. 190/2012, gli estremi d'iscrizione/richiesta di iscrizione in White list e relativa prefettura di competenza) e sez. B, alla parte III, nonché alla parte VI;
- b) dichiarazioni sostitutive integrative ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 ed altre dichiarazioni qualora pertinenti (ad. es. protocolli di legalità).

## 9. Garanzia provvisoria

L'offerta deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da:

- a) **una garanzia provvisoria** di **€ 139.886,40** pari ad 2% dell'importo stimato dell'appalto.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul conto corrente dell'AdSP: IT 35 S 05034 04600 000000005437 presso Banco BPM, citando espressamente il riferimento alla gara in oggetto ed avendo cura in particolare di indicare esattamente il CIG della procedura.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp) ;

Al fine di evitare di incorrere in polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati, si raccomanda di prendere visione del documento denominato

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico deve presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) c) e d) del D.lgs. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  3. operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, co. 5, del D.lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

## 10. Modalità di presentazione delle offerte

La presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica.

Per la partecipazione alla gara è necessario essere registrati alla piattaforma di *e-procurement* della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, seguendo la procedura guidata e compilando le sezioni richieste.

Tutte le informazioni sulle modalità di registrazione, predisposizione dell'offerta ed ogni altra comunicazione attinente alla procedura di gara sono riportate sul portale <https://portpalermo.acquistitelematici.it/gare>.

L'accesso, l'utilizzo del sistema e la partecipazione alla presente procedura comportano l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo della piattaforma, delle indicazioni contenute nei documenti di gara nonché delle informazioni portate a conoscenza degli utenti tramite pubblicazione sulla piattaforma.

L'indirizzo pec indicato dall'operatore economico in sede di registrazione sarà utilizzato per l'invio delle comunicazioni tramite piattaforma e pertanto si invita a digitare correttamente detto indirizzo.

Ove prevista la sottoscrizione con firma digitale, è in alternativa ammesso l'uso di altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'inoltro del plico digitale contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà pervenire esclusivamente in modalità telematica entro il termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nel bando di gara, attraverso la piattaforma di gestione gare telematiche.

Oltre il predetto termine il sistema telematico non consentirà all'operatore economico la presentazione dell'offerta.

Non è ammessa la partecipazione con modalità diversa da quella sopra descritta (es. consegna a mano e/o raccomandata).

Tutti i documenti presentati devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

La presentazione dell'offerta, compilata in modalità interattiva secondo le indicazioni della procedura guidata, prevede il caricamento dei documenti, sottoscritti digitalmente, nelle seguenti buste virtuali:

- 1) busta "A - Documentazione Amministrativa";
- 2) busta "B - Offerta Tecnica";
- 3) busta "C - Offerta Economica".

La busta "A - Documentazione Amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

- A. domanda di partecipazione** alla procedura, redatta utilizzando il modello di cui all'**Allegato A (parte I)** e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente con allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, nonché visura camerale aggiornata. Nel caso di raggruppamento temporaneo (di seguito RT) non ancora costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta da ciascun operatore economico (di seguito OE) che costituirà il RT.  
La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
- B. dichiarazioni integrative** in relazione al possesso dei requisiti e dichiarazioni a corredo dell'offerta. Tali dichiarazioni integrative dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato A (parte II – parte III)**;
- C. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)**;
- D. ricevuta del versamento** a titolo di contributo a favore dell'Anac, pari a **€ 220,00**. Il mancato pagamento costituisce **causa di esclusione**;
- E. garanzia provvisoria, a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto al precedente paragrafo IX;
- F. (nel caso di RT non ancora costituito)**: impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo di rappresentanza alla mandataria, ai sensi dell'art. 68, co. 1, del D.lgs. 36/2023 con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, del tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento;
- G. (nel caso di RT già costituito)**: a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, del tipo di raggruppamento, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento;
- H. (nel caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del D.lgs. 36/2023**, atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
- I. dichiarazione sostitutiva ai fini del rilascio dell'informativa antimafia, redatta dall'OE partecipante alla procedura, ed eventualmente anche dal socio di maggioranza**, utilizzando esclusivamente il modello di cui all'**Allegato B** e sottoscritta dal legale rappresentante dell'OE;
- J. (in caso di avvalimento)** idonea documentazione ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.  
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
  - contratto di avvalimento;
  - DGUE a firma dell'ausiliaria;
  - dichiarazione di avvalimento.

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il DGUE deve essere completato nelle parti pertinenti, al fine di dichiarare il possesso dei requisiti generali (assenza dei motivi di esclusione) e quelli speciali di capacità economico - finanziaria o tecnico- professionale oggetto di avvalimento.

La dichiarazione di avvalimento contiene l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Di seguito si riportano alcune precisazioni in merito alla documentazione che dovrà essere contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa".

- nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara;
- la domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
  - dal concorrente che partecipa in forma singola;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
  - nel caso di aggregazioni di retisti:
    - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
    - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
  - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

- il modello Allegato A, messo a disposizione della stazione appaltante per presentare la domanda di partecipazione (parte I) e rendere le dichiarazioni integrative (parte II – parte III) fa parte integrante della documentazione di gara.  
Detto modello (contenente le dichiarazioni minime necessarie) è solo indicativo e, a seconda delle fattispecie, potrebbe essere non esaustivo delle dichiarazioni da rendere. L'operatore economico (OE) che non intenda utilizzare detto modello è comunque tenuto a rendere le dichiarazioni integrative sostitutive di cui al modello Allegato A, per le parti di rispettiva pertinenza;
- le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
- per la dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D. lgs. 36/2023 devono essere utilizzati il DGUE ed il modello allegato A – parte II;
- il Legale Rappresentante del concorrente può rendere, per i soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.lgs. 36/2023, le seguenti dichiarazioni:
  - a) dichiarazione di insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice;
  - b) dichiarazione di insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98 commi 4 lett. g) e h) del Codice.
 Diversamente ciascuno dei soggetti di cui all'art. 94, co 3, dovrà rendere autonoma dichiarazione circa l'assenza dei motivi di esclusione;
- al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l'affidabilità dell'operatore economico, dovranno essere dichiarati iscrizioni al casellario giudiziario e carichi pendenti a carico dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.lgs. 36/2023;
- con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
  - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- l'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
- l'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento;
- se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

- non dovranno essere indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- in caso di presentazione di più dichiarazioni sostitutive rese da parte di uno stesso dichiarante è sufficiente caricare a sistema una sola copia del documento di riconoscimento del dichiarante medesimo;
- al fine di facilitare la lettura della documentazione prodotta in sede di gara, si esorta ad evitare la produzione di documentazione diversa ed ulteriore rispetto a quella richiesta dal presente disciplinare e si invita, inoltre, a rendere le dichiarazioni sostitutive integrative utilizzando il modello Allegato A (parte II – parte III) messo a disposizione dalla stazione appaltante. In caso di dichiarazioni contrastanti, rese dal concorrente avvalendosi di documentazione diversa da quella fornita dalla Stazione Appaltante, prevalgono le dichiarazioni rese mediante il DGUE ed il modello Allegato A;
- in merito alle condizioni di partecipazione, ciascun operatore economico dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel disciplinare di gara. Dette dichiarazioni si intendono rese mediante la compilazione del DGUE nelle parti sotto indicate e dovranno essere supportate/integrate con le informazioni contenute nelle dichiarazioni integrative di cui al modello Allegato A (parte II).

Il DGUE dovrà essere completato nelle seguenti parti:

- parte I “Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice”;
- parte II “Informazioni sull’operatore economico” - sezione A, B, C (avvalimento), D (subappalto); nel riquadro inerente ad iscrizioni in elenchi ufficiali di cui alle “Informazioni Generali”, parte II, sez. A, del DGUE, occorre indicare gli estremi di iscrizione alla camera di commercio e alla White List.
- parte III “Motivi di esclusione” (artt. 94 e ss. del Codice) - sezione A, B, C, D;
- parte IV “Criteri di selezione” – sez. A (Idoneità) ai punti 1) e 2), sez. B (capacità economico e finanziaria) al punto 1a) e sez. C (capacità tecniche e professionali) ai punti 1b), 6) e 13);
- parte VI “Dichiarazioni finali”.

La busta “B – Offerta Tecnica” deve contenere, a pena di esclusione i seguenti documenti:

1. la relazione tecnica;
2. progetto di assorbimento del personale;
3. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento (eventuale).

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui infra, i seguenti elementi:

#### **A) Organizzazione aziendale**

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta in ragione della modalità di gestione aziendale, con particolare riferimento alla struttura aziendale, all'organizzazione della sicurezza, alla formazione e verifica del personale amministrativo/contabile che si interfacerà con la Società; al possesso di certificazione di qualità in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dal presente appalto.

#### **B) Modalità di gestione delle emergenze**

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta in ragione delle procedure per la gestione delle emergenze specificamente apprestate per rimediare alle situazioni di carattere critico e/o imprevisto che possono verificarsi nel corso del servizio, con indicazioni della procedura utilizzata, delle varie fasi e dei tempi di intervento.

#### **C) Piano operativo e organizzativo del personale**

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta in ragione ai metodi ed alle procedure adottate a garanzia della corretta esecuzione delle attività descritte nel Capitolato, mediante un piano operativo ed organizzativo del personale (es.: articolazione orario di lavoro, posizione logistica del personale impiegato, turnazione, reperibilità, ecc.).

#### **D) Formazione**

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta in ragione della gestione della formazione e dell'aggiornamento del personale dedicato al servizio (piani di formazione ed aggiornamento professionale che la società intende predisporre in corso di contratto).

#### **E) Dotazioni ed equipaggiamenti**

Il Punteggio sarà assegnato in base all'eventuale uso di dotazioni ed equipaggiamenti individuali e/o apparecchiature di alto carattere tecnologico o altri analoghi sistemi di vigilanza.

La relazione descrittiva dell'offerta tecnica dovrà essere composta da non più di 16 facciate, in formato A4 (dimensione carattere leggibile, minimo 11).

Ai fini del conteggio delle pagine non saranno presi in considerazione indici e copertine.

Le eventuali pagine in eccedenza rispetto al numero sopra indicato non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice, a garanzia della parità di condizioni di valutazione delle offerte.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 14 del presente disciplinare, il concorrente allega all'offerta tecnica un **progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto 9, il concorrente indica la percentuale di persone con disabilità o svantaggiate che intende impiegare nel servizio.

Si precisa che:

- dall'offerta tecnica non deve risultare, pena l'esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;
- l'offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante;
- l'eventuale incompleta produzione della suddetta relazione comporterà un'attribuzione nulla dei relativi punteggi.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di cui alla lettera **A**).

Nella busta "B – Offerta Tecnica" l'operatore economico allega altresì una **dichiarazione firmata** contenente i dettagli dell'offerta eventualmente coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Ai sensi dell'art. 36, co. 3, del D.lgs. 36/2023 nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

La busta "C – Offerta Economica" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **l'indicazione del ribasso percentuale offerto**, espresso in cifre ed in lettere, sulla tariffa oraria posta a base di gara (pari ad €/ora 23,30); in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108, co. 9 del D.lgs. 36/2023;
- c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, co. 9, del D.lgs. 36/2023. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più

efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera

Si precisa che:

- l'importo soggetto a ribasso è costituito dalla tariffa oraria pari a **€ 23,30**;
- il ribasso percentuale offerto (da applicare alla tariffa di cui al punto precedente) dovrà riportare massimo tre cifre dopo la virgola (e pertanto le cifre ulteriori non saranno prese in considerazione);
- **la mancata indicazione dei costi della manodopera e/o di quelli aziendali relativi alla salute e alla sicurezza rende inaccettabile l'offerta e, pertanto, determina l'esclusione dalla gara;**
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza dovrà risultare congrua rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procederà alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
- l'amministrazione aggiudicatrice, relativamente al costo della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, co. 5, lett. d), del D.lgs. 36/2023;
- nel caso in cui le suddette dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata nella stessa busta "C – Offerta economica", la relativa procura.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui alla lettera **A**).

Non saranno ammesse offerte redatte secondo modalità non conformi a quanto sopra indicato.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Costituiscono irregolarità non sanabili, che comporteranno l'immediata **esclusione** del concorrente:

- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte del legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico concorrente (o da parte di uno dei componenti del raggruppamento/consorzio costituendo);
- il mancato inserimento in buste diverse della documentazione amministrativa e dell'offerta economica.

## **11. Procedura di aggiudicazione**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti elementi di valutazione:

|   |                               |       |            |
|---|-------------------------------|-------|------------|
| A | <b>Offerta Tecnica (OT)</b>   | Punti | 70         |
| B | <b>Offerta Economica (OE)</b> | Punti | 30         |
|   | <b>Totale</b>                 |       | <b>100</b> |

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti sull'offerta tecnica (OT) e sull'offerta economica (OE), attribuiti come sotto descritto:

$$P(i) = OT + OE$$

#### 11.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione della **Offerta Tecnica**, cui potrà essere attribuito un punteggio massimo di 70 punti su 100, è svolta in base ai criteri di seguito indicati:

| <b>CRITERI</b>                                   | <b>PUNTEGGIO MASSIMO</b> |
|--|--------------------------|
| A) Organizzazione aziendale                      | 20                       |
| B) Modalità di gestione delle emergenze          | 20                       |
| C) Piano operativo e organizzativo del personale | 10                       |
| D) Formazione                                    | 10                       |
| E) Dotazioni ed equipaggiamenti                  | 10                       |

Il punteggio relativo ai sopra descritti elementi di valutazione, di tipo qualitativo, sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice secondo le seguenti regole.

Per ciascun criterio di valutazione esaminato (A, B, C, D, E), si procederà con l'attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti, da parte di ciascun commissario, secondo la tabella riportata di seguito, con successiva determinazione della media e dei relativi punteggi attribuiti.

In particolare, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente provvisorio, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario secondo la scala di giudizio sotto riportata, senza ammissione di coefficienti intermedi. Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti provvisori attribuiti ad ogni elemento o sub-elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

|             | VALUTAZIONE CRITERIO MOTIVAZIONALE COEFFICIENTE |              |
|-------------|---|--------------|
| Valutazione | Criterio motivazionale                          | Coefficiente |

|               |   |      |
|---------------|---|------|
| Eccellente    | Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati | 1    |
| Ottimo        | Relazione ben strutturata, che sviluppa l'oggetto/argomento in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito                             | 0,90 |
| Buono         | Relazione adeguata, che sviluppa l'oggetto/argomento in modo non del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti                 | 0,80 |
| Discreto      | Relazione pertinente, che sviluppa l'oggetto/argomento in maniera parziale e/o senza completo approfondimento                             | 0,60 |
| Sufficiente   | Relazione accettabile ma poco strutturata   | 0,40 |
| Scarso        | Relazione mediocre e non sufficientemente sviluppata  | 0,20 |
| Insufficiente | Relazione carente, troppo generica ed inadeguata o del tutto assente  | 0,00 |

Terminata la fase di determinazione dei coefficienti, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio moltiplicando ciascun coefficiente definitivo per il punteggio massimo attribuibile al criterio stesso.

#### 11.2. Criteri di valutazione dell'offerta economica

L'elemento di valutazione dell'offerta economica è costituito dal ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta, pari alla tariffa oraria di **€ 23,30**.

Al ribasso percentuale massimo verrà attribuito il punteggio di 30 punti, agli altri ribassi verrà attribuito il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula:

$$F(i) = (R_i/R_{max})^\alpha * 30$$

dove:

F(i) = punteggio conseguito dall'i-esimo concorrente relativamente all'offerta economica

R<sub>i</sub> = ribasso economico offerto dall'i-esimo concorrente

R<sub>max</sub> = ribasso economico massimo offerto

α = 0.50

#### MODALITÀ DI CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

La Commissione giudicatrice provvede ad espletare le operazioni di gara con le modalità e secondo quanto dettagliatamente riportato nel presente Disciplinare.

I punteggi sono espressi dalla Commissione giudicatrice arrotondati fino alla seconda cifra decimale.

La commissione procede all'attribuzione del punteggio totale (P) conseguito dai singoli concorrenti, tenuto conto sia del punteggio conseguito per l'offerta tecnica che per quella economica, e valido per la formazione della graduatoria che sarà così calcolato:

$$P_i = A_i + B_i + C_i + D_i + E_i + F_i$$

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

### 11.3. **Seggio di gara e Commissione giudicatrice**

Per l'esame della documentazione amministrativa pervenuta è nominato un **Seggio di gara** composto da n. 3 componenti nominati tra i dipendenti di questa Amministrazione.

Per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è nominata una **Commissione giudicatrice**, composta da n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della gara, scelti dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, nel rispetto del principio di imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

La nomina della commissione giudicatrice è effettuata dalla Stazione Appaltante secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate con apposito Regolamento.

Il Presidente della Commissione è individuato sulla base della valutazione del relativo curriculum.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La commissione giudicatrice fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Il Seggio di gara procede, in seduta pubblica, tramite il portale gare telematiche a visualizzare le offerte pervenute nei termini di cui al bando e ad esaminare la documentazione amministrativa contenuta nelle buste virtuali "A - Documentazione Amministrativa", verificandone la completezza e regolarità, secondo quanto previsto dalla *lex specialis*.

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, il RUP può attivare la procedura di soccorso istruttorio.

I lavori del seggio di gara devono essere ultimati entro gg. 30, salvo ulteriori proroghe concesse dal RUP e comunque tenuto conto del numero di soggetti partecipanti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

La Commissione giudicatrice svolge i seguenti compiti:

- in seduta pubblica, apertura delle buste virtuali "B – Offerta tecnica", verifica completezza e regolarità delle stesse;
- in seduta riservata, da svolgersi in continuità della predetta seduta pubblica, esame delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, con possibilità di aggiornare la seduta ad altra data;
- in seduta pubblica, lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e contestuale apertura delle buste "C - Offerta economica", dando lettura dei ribassi nonché degli ulteriori elementi dell'offerta economica;
- inserimento a sistema, ai fini della compilazione della graduatoria sulla piattaforma telematica, dei punteggi conseguiti da ciascun partecipante per l'offerta tecnica e dei dati relativi all'offerta economica;
- la commissione potrà indicare al RUP le offerte che appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale;
- ausilio al RUP per l'eventuale valutazione della congruità delle offerte.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto alla piattaforma.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

La proposta di aggiudicazione, contenuta nell'ultimo verbale, è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

I lavori della commissione giudicatrice dovranno essere avviati non oltre 5 giorni dalla prima convocazione da parte del RUP per l'insediamento della stessa; la conclusione dei lavori della commissione dovrà avvenire entro 20 giorni dall'insediamento, salvo ulteriori proroghe concesse dal RUP oltre l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia.

#### **11.4. Verifica di anomalia delle offerte**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa, anche con riferimento ai costi della manodopera.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP – se del caso avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice - ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP (in seduta pubblica all'uopo convocata) al termine del relativo procedimento.

#### **12. Aggiudicazione e stipula del contratto**

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il contratto sarà sottoscritto mediante atto pubblico amministrativo a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Ente, istituito con Decreto n. 243/2020. Sono a carico della ditta appaltatrice i diritti per la stipula, la registrazione e la tenuta del repertorio dell'ufficiale Rogante secondo gli importi indicati nella tabella pubblicata sul sito dell'Ente nonché l'imposta di bollo e le spese di registrazione del contratto in caso d'uso.

I diritti di stipula, approvati con Decreto n. 659 del 22.10.2020, sono consultabili al seguente link <https://adsppalermo.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/altri-atti-amministrativi-general.html>

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### **13. Soccorso istruttorio**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle clausole sociali di cui al successivo articolo.

#### **14. Clausole sociali**

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023 sono previste misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato dalla stazione appaltante.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento di gara "*Allegato 8) - Elenco personale operatore uscente*".

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad assicurare una quota pari al 5% del personale da impiegare nel servizio di occupazione giovanile e del 15% di occupazione femminile.

#### **15. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **16. Codice di comportamento**

L'aggiudicatario nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto si impegna ad uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità, sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link <https://adsppalermo.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>

## **17. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

## **18. Informazioni complementari**

- le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione e pertanto s'invita l'OE a verificare il corretto funzionamento di detto indirizzo per tutta la durata della presente procedura;
- in caso di RT, GEIE, aggregazioni di Imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del D.lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate;
- in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari;
- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema FVOE. La comprova dei requisiti è fornita in base alla normativa vigente. A tal fine, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario dovrà produrre adeguata documentazione a comprova;
- In caso di operatori economici stabiliti in altri Stati membri, la documentazione volta a comprovare il possesso dei requisiti, dovrà essere presentata unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre;
- qualora a seguito dei controlli svolti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le eseguenti sanzioni: decadenza dai benefici conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, revoca dall'aggiudicazione, risoluzione dal contratto ecc), denuncia alla A.G. per falso, segnalazione all'Anac, escussione della cauzione;
- si procede alla risoluzione contrattuale in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'aggiudicatario prima dell'inizio di qualsiasi prestazione dovrà comunicare all'amministrazione l'elenco degli eventuali subappaltatori e/o cottimisti al fine di consentire le verifiche in capo agli stessi sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e ss.;
- la Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di risarcimento o di indennizzo, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità all'art. 108, co. 10, del d.lgs. 36/2023, nonché il diritto di non concludere motivatamente il contratto anche in caso di intervenuta aggiudicazione;
- nessun compenso o rimborso spese sarà riconosciuto ai Concorrenti a qualsiasi titolo per la partecipazione alla presente gara; per la presentazione della

- documentazione accompagnatoria dell'offerta o in caso di annullamento della procedura finalizzata all'affidamento;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
  - per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale;
  - la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto, senza nuova procedura di affidamento, alle condizioni di cui all'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  - ai sensi dell'articolo 50 comma 6) del D. Lgs.36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.
  - l'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - l'aggiudicatario si impegna a rispettare le disposizioni del protocollo il Protocollo Unico di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12/07/2005;
  - l'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni del Protocollo di Intesa del 18/06/2018, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata mafiosa nel settore degli appalti pubblici e relativi subcontratti;
  - in adempimento al Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 14 giugno 2022, tra l'AdSP del mare di Sicilia occidentale e i Comandi provinciali della Guardia di Finanza di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, l'AdSP metterà a disposizione della Guardia Finanza dati, notizie, informazioni, analisi di contesto utili per le finalità di interscambio collaborativo ivi comprese l'esecuzione di lavori, servizi e forniture; in particolare le categorie di dati afferiscono a dati anagrafici dei soggetti interessati (C.F. - partita IVA), dati contrattuali, garanzie e fidejussioni, documenti di regolarità contributiva e fiscale, recapiti, anche riferiti ai propri subappaltatori/subcontraenti, tutti elementi funzionali all'assolvimento di specifici compiti istituzionali della GdF, tenuto conto delle previsioni normative di cui al D.l.vo 196/2003 articolo 2 - ter, al Dpr n. 15/2018 articolo 13 comma 1, al D.l.vo n. 51/2018 articolo 47;
  - l'AdSP provvederà a richiedere l'informazione antimafia, tramite BDNA, nei confronti dell'impresa aggiudicataria e di tutte le imprese della filiera. Qualora emergano tentativi di infiltrazione mafiosa, si procederà alla risoluzione del contratto;
  - il pagamento del corrispettivo verrà effettuato secondo le disposizioni del Capitolato Tecnico;
  - eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni dovranno essere presentate entro il tempo utile indicato in piattaforma;
  - è onere del partecipante visionare fino al termine di cui all'art. 88, co. 3, la pagina relativa alla procedura in titolo al fine di acquisire piena conoscenza di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura;

- le comunicazioni sulle date delle successive sedute pubbliche saranno pubblicate con congruo anticipo di almeno 12 ore;
- l'indice Istat di riferimento ai fini della revisione del prezzo è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). La revisione del prezzo è ammessa a decorrere dal secondo anno successivo all'avvio del servizio.

IL RUP  
(Dott. Daniele Vuturo)

Ufficio Gare Appalti e Contratti  
Il Responsabile  
Dott.ssa Marilena Messina